

Codice A1618A

D.D. 20 settembre 2023, n. 682

**R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida alla presentazione di istanza per autorizzazione in sanatoria a seguito di lavori eseguiti in assenza di autorizzazione Soggetto trasgressore: CONTERNO LODOVICO (C.F. omissis), nato a Farigliano (CN) il 06/09/1951, residente a Farigliano (CN) in Via Torino 9, titolare della ditta ERRECI DI CONTERNO L. snc (P.IVA omissis) Sede legale: PIOZZO - Località Valle 4/B Sede ...**



**ATTO DD 682/A1618A/2023**

**DEL 20/09/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida alla presentazione di istanza per autorizzazione in sanatoria a seguito di lavori eseguiti in assenza di autorizzazione

Soggetto trasgressore: CONTERNO LODOVICO (C.F. *omissis*), nato (*omissis*), titolare della ditta ERRECI DI CONTERNO L. snc (P.IVA *omissis*)

Sede legale: PIOZZO – Località Valle 4/B

Sede intervento: PIOZZO – Località Valle 4/B (Fg.8, mappale 564)

**1. PREMESSO CHE:**

- in data 17/07/2023 prot. n. 100478 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del G.A.L. Mongioie nuova istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, presentata da Conterno Lodovico (C.F. *omissis*), titolare della ditta Erreci di Conterno L. snc (P.IVA *omissis*), con sede legale in Piozzo (CN), località Valle 4/B, per la realizzazione di un piazzale scoperto ad uso parcheggio/deposito prodotti finiti, mediante riempimento con naturale di cava, in Comune di Piozzo (CN), Località Valle 4/B - Foglio 8 Mappale 564;

- l'intervento previsto interessa una superficie totale di 2.098 m<sup>2</sup>, tutti non boscati e con movimenti terra pari a 3.130,03 m<sup>3</sup>;

**2. CONSIDERATO CHE** l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e LL.RR. 04/2009 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

**3. RICHIAMATA** la nota prot. n. 103506 del 24/07/2023 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,

Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. TENUTO CONTO CHE in data 01/09/2023 prot. n. 115752 è pervenuto dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, verbale di sopralluogo redatto durante la visita di istruttoria in data 29/08/2023, in cui si constata che: "... *I lavori di riporto risultano in parte già realizzati, sia nella parte autorizzata dal Comune di Piozzo che in quella di cui è stato richiesto l'ampliamento (per cui la competenza è diventata regionale). I lavori non sono conclusi, e sospesi (volumetria totale 3.130,23 m3). Si ravvisa la necessità che il procedimento si modifichi in sanatoria...*";

5. CONSIDERATO CHE i lavori sono stati iniziati in assenza di titolo autorizzativo e quindi occorrerà provvedere ad una valutazione della compatibilità delle opere stesse con l'equilibrio idrogeologico locale;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

*determina*

A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI DIFFIDARE per le motivazioni citate in premessa, il Sig. CONTERNO LODOVICO (C.F. *omissis*), nato (*omissis*), titolare della ditta Erreci di Conterno L. snc (P.IVA *omissis*), con sede legale in Piozzo (CN), località Valle 4/B, affinché provveda:

- a **SOSPENDERE** immediatamente i lavori ancora eventualmente in corso, per la conclusione dell'intervento realizzato in assenza dell'autorizzazione;

- a **PRESENTARE** istanza per autorizzazione in sanatoria allo Sportello Unico delle Attività Produttive del G.A.L. Mongioie entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, per il mantenimento delle opere e/o lavori già realizzati, se ritenuti compatibili con l'equilibrio idrogeologico locale, allegando la documentazione progettuale aggiornata, secondo quanto previsto al punto 9 della Circolare PGR 3/AMB del 31.08.2018;

#### C. DI INFORMARE CHE:

- i lavori dovranno rimanere sospesi fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui al p.to B e al versamento degli eventuali oneri di cui agli art. 8 e 9 della L.R. 45/89, se dovuti;

- l'autorizzazione in sanatoria non sarà concessa se le suddette opere risultassero incompatibili con l'assetto idrogeologico, con obbligo per il trasgressore di eseguire i lavori di ripristino prescritti nello stesso provvedimento;

- in caso di inadempimento a quanto previsto nella lettera B, ovvero nel caso in cui l'autorizzazione non possa essere rilasciata, e quindi l'intervento risultasse insanabile, si provvederà ad emettere il provvedimento di rimessa in pristino dello stato di luoghi;

- di avvisare inoltre che, in caso di inadempimento a quanto specificato nei precedenti capoversi, si provvederà a trasmettere denuncia all'Autorità Giudiziaria ravvisandosi l'ipotesi prevista dell'art.650 c.p.;

D. di **NOTIFICARE** il presente provvedimento al Sig. **CONTERNO LODOVICO**, (omissis), titolare della ditta Erreci di Conterno L. snc (P.IVA 02187620048), con sede legale in Piozzo (CN), località Valle 4/B.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni od Enti.

È fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

#### Il presente provvedimento è inoltre trasmesso:

- allo Sportello Unico delle Attività Produttive del G.A.L. Mongioie

- al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo

- al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Mondovì

- al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo